

dossier

XIX Legislatura

18 gennaio 2023

Disposizioni in materia di trasparenza
dei prezzi dei carburanti, poteri del
Garante per la sorveglianza dei prezzi
e di sostegno per la fruizione
del trasporto pubblico

D.L. 5/2023 – A.C. 771



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 42



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 066760-9574 st_attprod@camera.it -  [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 25

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23005.docx

INDICE

Articolo 1, comma 1 (<i>Esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi</i>)	3
Articolo 1, commi 2-7 (<i>Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione</i>)	7
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>).....	11
Articolo 3 (<i>Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi</i>).....	18
Articolo 4 (<i>Bonus trasporti</i>).....	25
Articolo 5 (<i>Disposizioni contabili</i>)	29
Articolo 6 (<i>Entrata in vigore</i>)	30

Articolo 1, comma 1
***(Esenzione dal computo del reddito del lavoratore
di buoni benzina o di titoli analoghi)***

Il comma 1 dell'articolo 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti¹, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il **comma 1** provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo². Si ricorda che il medesimo regime generale - di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi³ - concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche - in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale - la base imponibile della contribuzione previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica che l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi. In assenza di tale elemento testuale, dal quale conseguirebbe in modo chiaro (considerata la suddetta norma di rinvio di cui all'articolo 12 della L. n. 159) l'esenzione anche dalla base imponibile della contribuzione previdenziale⁴, *si valuti l'opportunità di*

¹ Riguardo alla nozione, al fine in oggetto, di carburante, cfr. *infra*.

² Riguardo al contenuto di tale disciplina generale, cfr. anche *infra*.

³ Di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

⁴ Si ricorda che, con riferimento ad una precedente norma transitoria di esenzione, stabilita per il 2022, sempre per l'acquisto di carburanti, dall'articolo 2 del [D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51](#), norma che poneva l'esenzione ai sensi della disciplina del citato testo unico, il [messaggio](#) dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022 ha ritenuto applicabile l'esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale.

chiarire se l'esenzione transitoria concerna o meno anche quest'ultima base, tenendo conto, in ogni caso, che la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto⁵ non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

L'esenzione aggiuntiva e transitoria in esame, come detto, concerne i soli lavoratori dipendenti da datori privati. Si ricorda che, con riferimento all'analoga norma transitoria di esenzione, posta per il 2022 (sempre per l'acquisto di carburanti)⁶, la [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 ha ritenuto che nell'ambito siano compresi anche gli enti pubblici economici⁷.

Si ricorda altresì che la medesima circolare n. 27/E ha ritenuto che "l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli".

La norma transitoria di cui al presente **comma 1** specifica che resta fermo il terzo periodo del citato articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. La disposizione richiamata, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, stabilisce - al fine dell'esenzione dall'imponibile relativo alle imposte sui redditi, nonché, di conseguenza, relativo alla contribuzione previdenziale - il limite di 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta)⁸ e specifica che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite. Il richiamo alla normativa generale e la salvezza esplicita della stessa, dunque, appaiono intesi sia ad esplicitare che il beneficio transitorio è riconosciuto in via aggiuntiva sia ad escludere totalmente il riconoscimento del medesimo beneficio aggiuntivo in caso di superamento del limite summenzionato di 200 euro; in merito, la **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto⁹ conferma che, nell'ipotesi suddetta di superamento, anche per l'importo compreso nel limite di 200 euro non è riconosciuto il beneficio di cui al presente **comma 1**.

Si ricorda che dall'ambito del suddetto limite di 258,23 euro sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, non rientrano

⁵ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.C. n. 771](#).

⁶ Di cui all'articolo 2 del [D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51](#). Riguardo a tale norma, cfr. anche *supra*, in nota.

⁷ Riguardo all'individuazione dell'ambito in esame, si rinvia, per maggiori dettagli, alla medesima circolare.

⁸ Tale limite è stato più volte elevato in via transitoria. Per l'ultimo elevamento, concernente il periodo d'imposta relativo al 2022, cfr. l'articolo 12 del [D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142](#), e successive modificazioni.

⁹ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 771](#).

nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile¹⁰).

Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell'eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

- trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;
- il citato comma 3 dell'articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Riguardo alla determinazione del reddito d'impresa (ai fini delle imposte sui redditi), le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, secondo i termini delle norme poste o richiamate dall'articolo 95 del suddetto testo unico, e successive modificazioni¹¹.

Il presente **comma 1** provvede, come accennato, anche alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e alla relativa copertura. Gli oneri sono stimati pari a 13,3 milioni di euro per il 2023 e a 1,2 milioni per il 2024¹². Al fine della copertura, si

¹⁰ Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l'articolo 1, comma 184-*bis*, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni.

¹¹ Per la conferma dell'applicabilità della deduzione con riferimento alle **norme transitorie in oggetto**, relative all'acquisto di carburanti, cfr. la citata circolare n. 27/E del 2022.

¹² La suddetta **relazione tecnica** - reperibile nell'[A.C. n. 771](#) - indica anche un effetto finanziario positivo per il 2025, pari a 0,1 milioni.

riducono: il Fondo per interventi strutturali di politica economica¹³, nella misura di 7,3 milioni per il 2023; il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione¹⁴, nella misura di 6 milioni per il 2023 e di 1,2 milioni per il 2024.

¹³ Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del [D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307](#).

¹⁴ Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni.

Articolo 1, commi 2-7
(Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

L'articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, **la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale**, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

L'articolo 1, comma 2 prevede che il **Ministero delle imprese e del made in Italy**, ricevute dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, provveda all'elaborazione di tali dati, calcoli la **media aritmetica**, su base **regionale** e delle province autonome, dei **prezzi comunicati** e ne curi la **pubblicazione** sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto per consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. Si rinvia ad un **decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, da adottarsi entro il 30 gennaio 2023, la definizione delle **modalità**, della **frequenza** e della **tempistica** delle **comunicazioni** dei prezzi.

• ***L'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti***

L'obbligo, per i gestori, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) i prezzi praticati in ciascun impianto di distribuzione per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato è stato introdotto dall'articolo 51 della legge n. 99/2009.

Le disposizioni attuative di cui al D.M. 15 ottobre 2010 ed al D.M. 17 gennaio 2013 hanno chiarito che i prezzi praticati devono essere comunicati, in via telematica, almeno settimanalmente e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla loro variazione.

L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi *self service* e senza avvalersi dell'operatore. Resta ferma la possibilità, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato.

I dati raccolti sono pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero <https://carburanti.mise.gov.it/>

Si rammenta che un analogo obbligo di comunicazione sussiste, a posteriori, in capo alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Esse sono tenute, nelle modalità indicate dal D.M. 23 novembre 2012, a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro le 16 del lunedì, il prezzo *self service* medio della benzina senza piombo e del gasolio da autotrazione applicato al dettaglio su scala nazionale nella settimana precedente.

L'articolo 1, comma 3 prevede che gli **esercenti** l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, **entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto attuativo**, adeguino la **cartellonistica** di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della **media aritmetica dei prezzi di riferimento**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206/200, i prezzi dei carburanti esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori ed è fatto obbligo di esporli in modo visibile dalla carreggiata stradale. Con D.M. 17 gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 19 del D.L. n. 1/2012, sono stati indicati i criteri cui deve conformarsi la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti. Tali criteri assicurano che per ciascun prodotto siano indicati i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. I prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio devono essere riportati su cartelloni separati; il prezzo del carburante con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

L'articolo 1, comma 4 prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 6.000 euro** in caso di violazione delle disposizioni sulle modalità e i tempi di comunicazione dei prezzi di cui al

comma 2 o dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale di cui al comma 3.

Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni. L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento previsti all'articolo 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Ciò, si precisa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981. All'irrogazione delle sanzioni provvedere il Prefetto.

Il medesimo sistema sanzionatorio si applica anche in caso di:

- violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti di cui all'articolo 15, comma 5,
- di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione e
- applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 99/2009.

Non si applicano, più, quindi, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di trasparenza della cartellonistica le sanzioni pecuniarie da 516 a 3.098 euro previste dall'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, a cui rinviano le disposizioni in materia (quanto alle conseguenti modifiche di coordinamento vedi *infra*).

L'articolo 1, comma 5 prevede che il 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2, relativi quindi alla frequenza, alle modalità e alla tempistica delle comunicazioni sui prezzi praticati, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnato ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinato all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato. Ai fini della definizione delle modalità di ripartizione delle somme raccolte si rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 6 reca una modifica all'articolo 17, comma 1 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 205/2006, per coordinarne il testo alle nuove disposizioni sanzionatorie contenute al precedente comma 4. Il citato articolo 17, infatti, prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi in violazione del codice del consumo sia soggetto alla sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall'articolo 22,

comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio. La modifica in commento fa salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5 del medesimo codice del consumo. Conseguentemente, come sopra evidenziato, in caso di violazione degli obblighi di pubblicità dei prezzi dei carburanti, si applicherà, invece, la sanzione da 500 a 6.000 euro prevista al comma 4 dell'articolo in commento.

L'articolo 1, comma 7 abroga l'articolo 51, comma 3 della legge n. 99/2009. Anche la disposizione abrogata rinviava all'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da comminare in caso di omessa comunicazione dei prezzi dei carburanti praticati dall'impianto di distribuzione o di applicazione di un prezzo più alto di quello comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'abrogazione è coerente con quanto previsto al comma 3, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 6.000 euro al ricorrere dei medesimi presupposti.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo 2 modifica la disciplina del **meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA**, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (**legge finanziaria 2008**).

In sintesi:

- si prevede che il **decreto di riduzione delle accise** sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;
- sono modificati i **presupposti di emanazione del predetto decreto**, allo scopo di condizionarlo **all'aumento del greggio, sulla media del bimestre**, rispetto al valore di riferimento indicato **nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato** e tenuto conto dell'eventuale **diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente**, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

Le disposizioni in commento modificano la disciplina del **meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale** disposta, al ricorrere di specifici presupposti, dall'articolo 1, commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007 (**legge finanziaria 2008**).

Le modifiche in esame intervengono in particolare sui commi 290 e 291 (rispettivamente, commi 1 e 2 dell'articolo in esame).

Il meccanismo di riduzione dell'accisa a compensazione del maggior gettito IVA: la disciplina previgente

Il comma 290, nella sua previgente formulazione, affidava a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico** il compito di rideterminare le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di compensare le

maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale in euro del petrolio greggio.

Il successivo comma 291, nella formulazione antecedente, prevedeva l'adozione del decreto ministeriale, con cadenza trimestrale, nel caso di **aumento del prezzo del greggio** in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a **due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento**, espresso in euro, **indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di Economia e Finanza – DEF)**.

Non si consentiva l'adozione del decreto ove, nella media del semestre precedente, si fosse determinata una diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Si permetteva di adottare il decreto al fine di variare le aliquote di accisa, nel caso di diminuzione del prezzo del greggio rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui sono state affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti) del 18 marzo 2022, con il quale è stato **attivato** il meccanismo di **riduzione dell'accisa sui carburanti**, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, secondo il sopra rammentato meccanismo, **riferita al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021**, periodo nel quale si sono verificate le condizioni di cui al citato comma 291 della legge n. 244 del 2007.

A integrazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, **l'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022**:

- ha disposto che non trovasse applicazione, in relazione al primo bimestre del 2022 (1° gennaio - 28 febbraio 2022), il meccanismo previsto dal comma 290 della legge finanziaria 2008, sopra descritto; che nel medesimo periodo le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro fossero accertate con le modalità di cui al già illustrato comma 291;
- dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2022, ha consentito l'utilizzo del meccanismo di rideterminazione dell'accisa con decreto ministeriale, ferme restando le condizioni di legge (aumento del prezzo del greggio

rispetto al DEF, ai sensi del comma 291) anche con cadenza diversa da quella trimestrale.

Si veda il *box* in calce per l'illustrazione dell'utilizzo del meccanismo *de quo* nel corso dell'anno 2022 a riduzione delle accise sui carburanti.

Le modifiche al meccanismo di riduzione delle accise operate con le norme in esame

L'articolo 2, al comma 1, modifica il comma 290 della legge n. 244 del 2007, allo scopo di disporre che il **decreto di riduzione delle accise sui carburanti**, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto **con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** in luogo del Ministro dello sviluppo economico.

Come rammentato nel paragrafo precedente, nel mese di marzo 2022 il decreto è stato emanato dal MEF di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui all'epoca erano affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti.

Il **comma 2** **sostituisce** il comma 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con lo scopo **modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto** e – come esplicitato menzione nella Relazione illustrativa - adeguarli al nuovo contesto economico, nonché accelerare i termini per l'emanazione del decreto ministeriale di rideterminazione delle aliquote.

In particolare, si prevede che il decreto possa essere adottato se il **prezzo internazionale del petrolio greggio**, espresso in euro, **aumenta sulla media del precedente bimestre**, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, **indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico finanziaria presentato**. Il decreto deve tener conto dell'eventuale diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella media del **quadrimestre precedente**.

Di conseguenza:

- **non viene più prevista l'emanazione trimestrale del decreto**, di fatto rendendo strutturale quanto disposto in via transitoria per il 2022 dal citato decreto-legge n. 21 del 2022;
- **non è più prevista**, quale condizione da cui discende l'emanazione del decreto, una **specificata misura di aumento del prezzo del greggio**

rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria (in precedenza: aumento pari o superiore a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria);

- si fa **riferimento all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato**, in luogo del solo riferimento al “Documento di programmazione economico-finanziaria”;
- viene prescritto che il **decreto debba tenere conto dell'eventuale diminuzione**, nella **media del quadrimestre precedente all'adozione** del medesimo, **del prezzo del greggio** rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), si osserva che la legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009) ha sostituito il previgente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) prima con la Decisione di finanza pubblica (DFP); successivamente, con la legge n. 39 del 2011, con il Documento di economia e finanza (DEF).

L'espressione utilizzata all'art. 2, comma 1, lett. *b*) – il quale sostituisce il comma 291 della legge n. 244 del 2007 – sembra riprendere, invece, l'originaria denominazione del documento di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, vigente al tempo dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008.

Sarebbe opportuno chiarire, pertanto, a quale documento si intenda fare riferimento attraverso l'utilizzo dell'espressione “Documento di programmazione economico-finanziaria”, eventualmente sostituendo quest'ultima con l'espressione “Documento di economia e finanza”, in quanto riferita a un documento di programmazione economica e finanziaria attualmente vigente in base alla legge di contabilità e finanza pubblica.

Ai fini della chiarificazione di quale debba essere il documento da assumere quale indicatore del valore di riferimento del prezzo del petrolio greggio, rispetto a ipotesi di aumento del prezzo internazionale del petrolio, si rileva che nell'ultimo Documento di economia e finanza, approvato ad aprile 2022, il quadro macroeconomico tendenziale indicava, tra le variabili esogene internazionali, un valore di riferimento del prezzo del petrolio per il 2022 pari a 99,8 dollari al barile.

Diversamente, la Nota di aggiornamento al DEF approvata dal governo Draghi nel Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 – recante la sola analisi delle tendenze in corso e le previsioni per l'economia e la finanza

pubblica italiane a legislazione vigente – ha indicato, quale prezzo del petrolio per il 2022, il valore di riferimento di 101,5 dollari al barile.

Tale valore non è stato nuovamente indicato, invece, nella versione rivista e aggiornata della NADEF, approvata dal governo Meloni nel Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022.

Nel seguente *box* sono ricapitolate, in sintesi, le principali misure di riduzione delle accise sui carburanti intraprese nel 2022.

• **Le misure di riduzione delle accise sui carburanti intraprese nel 2022**

Si rammenta in questa sede che, **dal 22 marzo al 31 dicembre 2022** è stata disposta una **generale riduzione** delle accise sui carburanti, mediante **provvedimenti di rango primario e secondario** (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali **riduzioni** sono dunque **cessate il 31 dicembre 2022**.

In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la **riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022** (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Come più diffusamente illustrato *supra*, il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al **31 dicembre 2022**, la **riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale** - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di **maggiori entrate IVA** derivanti da uno **scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale.

Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state disposte per effetto di disposizioni di **rango primario e secondario** (decreti ministeriali), **secondo la copertura finanziaria**; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la

riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.

Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni **dal 4 fino al 18 novembre 2022.**

Il testo originario **del decreto-legge n. 176 del 2022** prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa.

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, **la misura dell'accisa** minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21.03.22	Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022	Accisa nazionale dal 1.12.22 al 31.12.2022	Accisa nazionale al 1.01.23
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40	578,40	728,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40	578,40	728,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40	467,40	617,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61	216,67	267,77

Di seguito inoltre si riporta **una tabella riepilogativa dei provvedimenti coi quali è stata disposta la riduzione delle imposte sui carburanti** mediante decreto ministeriale (con copertura "endogena" secondo il meccanismo illustrato supra) e con norma primaria (copertura "esogena", in grassetto). Per i soli decreti ministeriali sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

Intervento di riduzione accisa	Periodo di riferimento
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo iniziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)	22 marzo 2022 -21 aprile 2022
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)	22 aprile 2022 – 8 luglio 2022
D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)	9 luglio 2022- 2 agosto 2022
D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)	3 agosto 2022 - 21 agosto 2022
Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)	22 agosto 2022 –20 settembre 2022
D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)	21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022
D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)	6 ottobre - 17 ottobre 2022
Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo iniziale)	18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022
D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)	1 - 3 novembre 2022
Decreto-legge n. 144 del 2022 (art. 4, testo finale)	4 - 18 novembre 2022
Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2)	19 novembre-30 novembre 2022
Decreto-legge n. 176 del 2022 (art. 2, testo finale)	01 dicembre-31 dicembre 2022

Articolo 3

(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

L'articolo 3, al comma 1, interviene sulla disciplina del **Garante della sorveglianza prezzi**, modificandola e integrandola con norme volte ad **implementare** il raccordo e il **coordinamento** con organismi operanti a livello territoriale, quali gli **uffici regionali dei prezzi**, sportelli o analoghi, **qualora istituiti (lett. a))**, nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi **della collaborazione** dell'ISTAT, i cui dati sono ora messi a disposizione del Garante **su sua specifica istanza (lett. b), n. 1))**. Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese **dati contabili e di bilancio non veritieri, (lett. b), n. 2)**. Si precisa, inoltre, che **le sanzioni amministrative** previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri **sono irrogate dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura **territorialmente competente (lett. b), n. 3)**.

Il comma dispone poi la **costituzione**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della **Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi**, per **monitorare la dinamica dei prezzi** dei beni di largo consumo derivanti dall'**andamento dei costi** dei prodotti energetici e delle **materie prime** sui mercati internazionali. Le funzioni di **segreteria** della Commissione sono svolte dalla stessa **Unità di missione** a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi (**lett. c)**). Il **comma 2** prevede che detta Unità di missione curi il **raccordo e la collaborazione amministrativa** tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, **provveda ad acquisire e condividere** con tali soggetti i **dati e le informazioni utili** alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del **Garante della sorveglianza prezzi**, di cui all'articolo 2, commi 198-203, della **legge finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) modificandola ed integrandola nel seguente modo.

La **lett. a)** integra il comma 198, istitutivo ed enunciativo delle **competenze del Garante**, prevedendo che lo stesso, **ove necessario** ai fini dei propri interventi di **sorveglianza sul territorio**, operi **in raccordo** con

gli osservatori e con gli **uffici regionali dei prezzi**, sportelli o analoga denominazione, **qualora istituiti** con legge regionale.

La **lett. b)** modifica il comma 199, che disciplina l'attività d'indagine del Garante, i soggetti istituzionali dei quali si avvale per tale attività e le relative sanzioni in caso di mancato riscontro, precisando:

- che il Garante **si avvale della collaborazione dall'ISTAT** – oltre che dei dati rilevati dall'Istituto di Statistica, come già in precedenza previsto. Tali dati, ora si specifica, **sono messi a disposizione del Garante, su specifica istanza** (lett. *b*), **n. 1**) che modifica il primo periodo del comma 199);
- che, nel caso in cui siano comunicati al Garante **dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri**, si applichi una **sanzione “analoga” a quella prevista in caso di mancato riscontro**, entro dieci giorni, alle richieste del Garante di verifica dei livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo. Si rammenta, al riguardo, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista (per le imprese e le associazioni di categoria inadempienti), è pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.

Si valuti l'opportunità di sostituire il termine “analoga sanzione”, con “identica sanzione”.

Rimane ferma l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) (lett. *b*), **n. 3**, che sostituisce il quinto periodo del comma 199);

In proposito si ricorda che il **D.P.R. n. 445 del 2000** reca il **testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **documentazione amministrativa**, il quale disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione.

Il DPR disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

Alla luce dell'ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l'opportunità di circoscrivere la portata della deroga.

- che, **le sanzioni amministrative** previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri - salvo che il fatto non costituisca reato - **sono irrogate dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura **territorialmente**

competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione (lett. *b*), **n. 2** che, dopo il sesto, introduce un nuovo periodo del comma 199);

La lett. *c*) introduce cinque **nuovi commi - da 199-bis a 199-sexies** - nell'articolo 2 della legge finanziaria 2008. Tale nuove previsioni dispongono la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della **Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi**, per **monitorare la dinamica dei prezzi** dei beni di largo consumo derivanti dall'**andamento dei costi** dei prodotti energetici e delle **materie prime** sui mercati internazionali. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (**nuovo comma 199-bis**).

Alla Commissione **partecipano** un **rappresentante** rispettivamente dell'**ISTAT**, di ciascuno dei **Ministeri** competenti per materia, dell'**Ismea**, dell'**Unioncamere**, delle **Camere di commercio**, della Guardia di finanza (si tratta dei soggetti indicati dal comma 199), i responsabili delle **strutture direzionali del MIMIT** di cui il Garante si avvale (ai sensi del comma 200), un rappresentante delle **Autorità indipendenti** competenti per settore, **tre rappresentanti** delle **associazioni dei consumatori e degli utenti** inserite nell'apposito elenco istituito presso il MIMIT ai sensi del Codice del Consumo (art. 137, D.lgs. 206/2005), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un **rappresentante** delle **regioni** e delle **province autonome**. Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle **filieri agroalimentari**, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'**Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF)** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermo restando quanto previsto, in materia di contrasto ai fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari, la specifica disciplina vigente, contenuta nell'articolo 2 del D.L. n. 182/2005 (L. n. 231/2005) (**nuovo comma 199-bis**).

L'**articolo 2 del D.L. n. 182/2005** (L. n. 231/2005), al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle **filieri agroalimentari** in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, dispone che:

a) la **Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate**, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati degli Osservatori dei prezzi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del

made in Italy, effettuano **controlli mirati** a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive **in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi**;

b) l'**Ispettorato centrale repressione frodi - ICQRF** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le **proposte per l'adozione** da parte del Governo di adeguate **misure correttive** dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

Il **Garante**, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, **può invitare alle riunioni** della Commissione i **rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate**, nonché **esperti** del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati (**nuovo comma 199-quater**).

Qualora, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergano **fenomeni speculativi** lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il **Garante riferisce** gli esiti delle attività **al Ministro delle imprese e del made in Italy** che ne informa, ove necessario, il **Governo**, per l'adozione di **adeguate misure correttive** o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna (**nuovo comma 199-quinques**).

Le funzioni di **segreteria** e di supporto alle attività di cui della Commissione sono svolte dalla stessa **Unità di missione** a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi, istituita dall'**articolo 7 del D.L. n. 21/2022** (L. n. 51/2022) (**nuovo comma 199-sexies**).

Sulla disciplina dell'Unità di missione incide il **comma 2** dell'articolo in esame, integrandola di una ulteriore previsione, ai sensi della quale l'**Unità di missione** cura le attività di **raccordo e collaborazione amministrativa** tra il Garante, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il **coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi** con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario, l'Unità di missione **provvede ad acquisire e condividere** con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i **dati e le informazioni utili** alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Tali attività sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (**nuovo comma 4-bis** dell'articolo 7 del D.L. n. 21/2022).

• **Il Garante per la sorveglianza prezzi**

Il **Garante per la sorveglianza dei prezzi** è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'**articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008** (legge 24 dicembre 2007, n. 244). La normativa istitutiva è stata successivamente modificata ed integrata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, dall'articolo 23 della legge n. 99/2009, dall'articolo 7, commi 2-4 del decreto-legge n. 21/2022 e, prima dell'intervento qui in esame, **dall'articolo 10 del D.L. n. 115/2022** (L. n. 142/2022).

Il **Garante**, ai sensi del **comma 198** della legge finanziaria, **sovrintende** alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle **informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura¹⁵. Si rammenta che, ai sensi del comma 196 della medesima legge, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», il **quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi** praticati ai consumatori finali¹⁶.

Il **Garante**, ai sensi del comma 198, **verifica le segnalazioni** delle associazioni dei **consumatori riconosciute**, analizza le **ulteriori segnalazioni** ritenute **meritevoli** di approfondimento e **decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive** finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I **risultati** dell'attività svolta sono messi **a disposizione, su richiesta, dell'AGCM** - Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi del **comma 199**, per l'esercizio della propria attività il **Garante si avvale** dei dati rilevati dall'**ISTAT**, **nonché**, secondo quanto qui introdotto, della sua collaborazione, e della collaborazione dei **Ministeri competenti** per materia, dell'**Ismea**, dell'**Unioncamere**, delle Camere di commercio, nonché del **supporto operativo** della **Guardia di finanza** per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i **poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto** e delle **imposte dirette** (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

L'articolo 7, comma 1 del D.L. n. 21/2022 ha integrato il testo del comma 199 prevedendo che il **Garante possa**:

- **convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate** al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato e

¹⁵ Ai sensi del comma 197 dell'articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell'Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

¹⁶ Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203). Sul sito del MISE è pubblicato l'elenco dei **Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**.

- **richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici** sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il **mancato riscontro, entro 10 giorni** dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'**1 per cento del fatturato** e comunque **non inferiore a 2.000 euro fino** ad un massimo di euro **200.000 euro**. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. La disposizione in esame, come si è detto, viene integrata dalla norma qui in esame (cfr. *supra*).

Ai sensi del **comma 200** della legge finanziaria, il Garante è **nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e si avvale per il proprio funzionamento delle **strutture del medesimo Ministero**. Il garante svolge i propri compiti istituzionali senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di **tre anni**.

Attualmente, **l'incarico è ricoperto da Benedetto Mineo**, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico ([DPCM 10 novembre 2021](#))¹⁷.

Quanto alle strutture del Ministero di cui il Garante si avvale, va richiamata la **Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT)**, [Divisione XII](#) - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

L'**articolo 7, comma 2 del Decreto legge n. 21/2022** ha, come sopra indicato, rafforzato l'apparato di supporto all'attività del Garante, istituendo una **Unità di Missione ad hoc**. E' ad essa preposto **un dirigente di livello generale** e assegnato **un dirigente di livello non generale**, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga, ai sensi del **comma 3**, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art. 19, comma 6). L'**articolo 10, comma 2 del successivo D.L. n. 115/2022** (L. n. 142/2022) ha poi precisato al riguardo che l'incremento di una unità degli incarichi dirigenziali è **a valere sulle facoltà assunzionali**.

Il **comma 4 dell'articolo 7 del D.L. n. 21** ha anche assegnato all'Unità di missione un contingente di **8 unità di personale non dirigenziale**, con possibilità di utilizzo del comando.

L'**articolo 10, comma 1 del D.L. n. 115/2022** (L. n. 142/2022) ha poi disposto - nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente - la collocazione dell'**Unità di missione presso il Segretariato generale del MIMIT**. Il **dirigente di prima fascia** che vi è preposto ne **coordina le attività** e le relative funzioni, che sono esercitate **in raccordo e collaborazione** con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero (DGMCTCNT).

¹⁷ L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Liroi (dall'istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

L'articolo 10, comma 1 del citato decreto ha precisato che l'Unità di missione: **coordina i rapporti di collaborazione** del Garante per la sorveglianza dei prezzi (lett. a)) provvedendo ad acquisire dati e informazioni utili **per agevolarne le attività** anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati (lett. b)); svolge poi attività di **supporto diretto** al Garante e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di **elaborazione dei dati in accordo** con le **strutture** del Ministero che il Garante utilizza **in avvalimento** (lett. c)).

Ai sensi del **comma 201 della legge finanziaria 2008**, il Garante **riferisce** le dinamiche e le eventuali **anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico**, che provvede, ove necessario, alla **formulazione di segnalazioni all'AGCM**.

Ai sensi del **comma 202**, le **informazioni riferite ai prezzi al consumo**, anche nominative, sono in ogni caso **sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza** dei dati personali.

L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il [sito dell'Osservatorio dei prezzi](#) del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono **tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto**, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed [energetici](#).

Articolo 4 **(Bonus trasporti)**

L'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 (dal D.L. n. 50/2022, art. 35) per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

L'articolo 4 ripropone, per il 2023, il c.d. **bonus trasporti**; beneficio istituito dal decreto legge n. 50 del 2022¹⁸ (per una ricostruzione puntuale della misura erogata nel 2022 si rinvia al *box infra*) per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. A tal fine, come nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica istituita per l'erogazione del buono ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge n. 50 del 2022 ([ML – Mims Bonus Trasporti](#)). Eventuali economie derivanti dall'utilizzo di tali risorse sono utilizzate per l'erogazione del bonus trasporti.

¹⁸ *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.*

• *Bonus Trasporti*

Nel 2022, il **Fondo Bonus Trasporti** è stato istituito dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 35 del decreto legge n. 50 del 2022) ed è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dal c.d. “Decreto Aiuti *bis*” (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022¹⁹). Successivamente, l’art. 12 del c.d. “Decreto aiuti *ter*” (decreto legge n. 144 del 2022²⁰) ha incrementato il Fondo di ulteriori 10 milioni. La dotazione del Fondo è stata in ultimo ridotta di 50 milioni dall’art. 3, comma 14, del decreto legge n. 176 del 2022²¹ passando così da 190 a 140 milioni di euro.

Il Fondo è stato costituito per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento - annuale, mensile o relativo a più mensilità - ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Bonus – nominativo o richiedibile per un minore - è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento ed è pari al 100% della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro. Il Bonus **può essere richiesto** accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it dalle **persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro**.

Il Bonus è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Le modalità di presentazione delle domande di accesso, la procedura di emissione e le regole per rimborsare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sono state disciplinate dal [decreto interministeriale 29 luglio 2022](#).

Il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di regolamentazione del bonus (come definito dal successivo comma 2 della disposizione in esame) e fino al 31 dicembre 2023.

Il valore del beneficio, pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, di importo non superiore a 60 euro, **è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** (per il bonus trasporti 2022 il limite reddituale, riferito al 2021, era posto a 35.000 euro). Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito

¹⁹ *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022.

²⁰ *Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 175/2022.

²¹ Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, *Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*.

imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono, la detrazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (*ex art. 15, comma 1, lettera i-decies*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, n. 917).

La **regolamentazione del beneficio** - modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché obblighi di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisto degli abbonamenti -, è demandata ad un **decreto interministeriale lavoro/MEF/infrastrutture**, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 3** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal presente articolo, **quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023**, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente **utilizzo** di quota parte dei **proventi delle aste** delle quote di emissione di **CO2** (di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 47 del 2020²²) relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Con il D.Lgs. n. 47 del 2020 sono state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2018/410, modificativa della c.d. direttiva *emission trading* (direttiva 2003/87/CE).

In particolare, l'art. 23 del D.Lgs. n. 47 del 2020 prevede, in estrema sintesi, che tutte le quote di emissione di gas serra che non sono oggetto di assegnazione gratuita (a norma del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE - EU ETS) sono collocate all'asta. Lo stesso articolo prevede che i proventi delle aste sono versati al GSE (responsabile del collocamento delle quote italiane di emissione) e, successivamente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnati ad una serie di destinazioni disciplinate dallo stesso articolo 23 (il 50% delle risorse, in base al disposto del comma 5 di tale articolo, è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

²² *Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.*

Si fa notare che la disciplina recata dall'art. 23 è stata recentemente modificata dall'articolo 1, commi 707 e 708, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Informazioni sui proventi delle aste sono resi disponibili trimestralmente nella [sezione “Aste CO2” del sito internet del GSE](#).

Articolo 5
(Disposizioni contabili)

L'articolo 5 reca, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6 ***(Entrata in vigore)***

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 gennaio 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

